

**CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL
SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DI
VEICOLI RIMOSSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA.**

**CAPO I
OGGETTO DEL SERVIZIO**

ART. 1: OGGETTO DEL SERVIZIO

La concessione ha per oggetto il servizio di rimozione forzata, trasporto, custodia presso l'autorimessa del concessionario e restituzione dei veicoli rimossi in sosta vietata nel territorio del Comune di Ragusa.

Il servizio di rimozione, trasporto e custodia presso l'autorimessa del concessionario dei veicoli coinvolti in incidenti stradali nel territorio del Comune di Ragusa, qualora l'interessato non provveda o non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi. In quest'ultimo caso, l'intervento del personale del Corpo di Polizia Municipale sarà limitato a garantire la rimozione del veicolo ai soli fini della sicurezza stradale, senza oneri e spese a carico dell'Ente, trattandosi di gestione di affari altrui per la quale il rapporto è regolato dalle norme di diritto civile fra il concessionario del servizio ed il soggetto interessato.

ART. 2: DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dei servizi di cui al precedente art. 1 ha durata biennale, a decorrere dalla data di stipula della prevista convenzione ex art. 354 D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada).

ART. 3: IMPORTO APPALTO

L'importo complessivo del servizio per il biennio di riferimento è pari all'importo di Euro 206.611,57, oltre IVA al 21%, giusta nota prot. n. 23811 del 17 marzo 2012 a firma del Dirigente pro tempore della P.M..

ART. 4: DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La perdita da parte del Concessionario dei requisiti previsti dall'art. 354 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada nonché degli altri requisiti richiesti dal bando comporta la decadenza della concessione del servizio.

Il rapporto contrattuale si intenderà risolto automaticamente ex art. 1456 c.c. qualora il concessionario:

- 1) applichi tariffa difforme rispetto a quanto previsto nel presente atto;
- 2) sospensione, totale o parziale - anche temporanea - del servizio;
- 3) mancata assunzione del servizio nei termini previsti;
- 4) deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio, accertata dalla gravità e dal numero delle contestazioni accertate.

ART. 5: CORRISPETTIVO

Nessuna spesa graverà sull'Amministrazione Comunale per il servizio di rimozione o blocco, trasporto e custodia che il Concessionario effettuerà in seguito all'affidamento dei servizi oggetto del bando.

Il Concessionario riscuoterà direttamente, rilasciando quietanza, le spese d'intervento, rimozione o blocco, trasporto e custodia a compensazione del servizio prestato.

Del riscosso il Concessionario dovrà versare al Comune, mensilmente, la percentuale offerta in fase di gara.

ART. 6: DIVIETO DI CESSIONE E/O DI SUBAPPALTO

La ditta concessionaria non potrà cedere o subappaltare il servizio senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale, a pena di decadenza dalla convenzione e perdita della cauzione, oltre al diritto dell'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni eventuali.

CAPO II DISPOSIZIONI E MODALITA' DEL SERVIZIO

ART. 7: ORARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Concessionario si impegna a garantire la prestazione dei servizi ad esso affidati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i servizi saranno garantiti 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che festivi;
2. l'intervento sul luogo della rimozione dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile e comunque non oltre 15 minuti;
3. l'intervento avverrà a seguito di chiamata da parte degli operatori di Polizia Municipale;
4. la rimozione o il blocco dei veicoli avverrà con l'uso di autoveicoli ed attrezzi speciali indicati nel successivo art. 11;
5. garantire in modo continuativo il servizio in esame a Marina di Ragusa nel periodo estivo.

ART. 8: ADEMPIMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Il personale interno della Polizia Municipale, non appena ricevuta la richiesta di intervento da parte degli operatori esterni, ne darà immediata comunicazione al Concessionario, per consentire lo svolgimento del servizio nei tempi e modi già indicati.

ART. 9: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DELL'AMMINISTRAZIONE

Il concessionario si obbliga ad eseguire il servizio in modo lodevole, tempestivo e secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario si impegna ad esporre idoneo tariffario presso il deposito e ad adottare apposita carta di servizio.

L'Amministrazione Comunale da parte sua si impegna a non accordare ad altri il servizio in questione per il periodo di vigenza dello stesso.

Il concessionario, inoltre, è tenuto di dotarsi di almeno due veicoli nel periodo estivo per il servizio in esame.

ART. 10: ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

Il concessionario del servizio si obbliga, pena la risoluzione del contratto, ad iniziare il servizio con la stipula del contratto salva diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario del servizio dovrà garantire l'impiego di personale, specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa e dovrà ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente.

Il personale operante dovrà portare il tesserino di riconoscimento.

ART. 11: AUTOVEICOLI ED ATTREZZI A CHIAVE ADIBITI PER IL SERVIZIO

Il Concessionario si impegna ad adibire per il servizio in oggetto autoveicoli ed attrezzi a chiave che dichiara di disporre, allegando alla formalità di omologazione, le prescrizioni tecniche dei veicoli e copia della formalità di omologazione di cui all'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. n. 495/92.

ART. 12: TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSI

Il veicolo rimosso sarà trasportato e custodito nell'autorimessa, ovvero in apposita area di deposito, sita in _____

a cura del Concessionario che assume la figura di custode ai sensi della legge e a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Il responsabile della custodia assume comunque gli obblighi di cui all'art. 1768 e seguenti del Codice Civile. Tutti i veicoli dovranno essere custoditi con diligenza ed in particolare, i motoveicoli ed i ciclomotori dovranno essere mantenuti al riparo dagli agenti atmosferici.

Il Concessionario, in caso di mancato ritiro del veicolo, trascorse 48 ore dall'avvenuta rimozione dovrà provvedere a:

1. avvertire il Comando per controllare se il veicolo rimosso risulti essere oggetto di furto. Nel caso che il controllo dovesse dare esito positivo, sarà cura della Polizia Municipale attivare le procedure di competenza;
2. richiedere al P.R.A i dati dell'ultimo intestatario al fine di informarlo della rimozione e del luogo ove si trova il mezzo, con invio di raccomandata A/R.

Nel caso di mancato ritiro del veicolo e di conseguente non recupero delle spese di rimozione da parte del concessionario del servizio, il Comando di Polizia Municipale si attiverà per l'alienazione o la distruzione del veicolo secondo la normativa vigente. In tal caso, l'eventuale ricavato servirà alla soddisfazione, in ordine di priorità, delle spese di rimozione e custodia, nonché della sanzione pecuniaria, qualora non versata; l'eventuale residuo verrà restituito all'avente diritto.

ART. 13: RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSI O BLOCCATI ALL'AVENTE DIRITTO

La restituzione del veicolo rimosso dovrà avvenire presso la sede di deposito. I veicoli rimossi o bloccati saranno restituiti all'avente diritto, che dovrà provare il titolo alla restituzione, dovrà corrispondere le spese di intervento, rimozione e custodia secondo gli importi stabiliti, che il custode provvederà a riscuotere direttamente, rilasciandone quietanza.

Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo (o persona da lui delegata) che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni a seguito della rimozione; nel verbale dovranno essere riportate le generalità del "ritirante" e gli estremi di un valido documento di riconoscimento esibito dallo stesso. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Il custode deve trasmettere al Comando Polizia Municipale, con cadenza quindicinale, copia dei verbali di restituzione agli aventi diritto e, dovrà inoltre tenere apposito registro come previsto nel successivo art. 19

ART. 14: MANCATO RITIRO DEL VEICOLO RIMOSSO

In caso di mancato ritiro del veicolo rimosso da parte del titolare, si applicano le procedure previste dall'art. 215 CdS, gli artt. 395 e 397 Regolamento esecuzione CdS, il DPR n. 189/2001, nonché l'art. 2756 c.c..

ART. 15: RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI ALL'INTERNO DEL VEICOLO RIMOSSO

Nel caso in cui la persona legittimata volesse ritirare oggetti giacenti all'interno del veicolo, si provvederà a compilare un apposito verbale, relativo agli oggetti restituiti o prelevati, redatto dalla Polizia Municipale e sottoscritto dalla stessa, dal custode e dalla persona legittimata.

ART. 16: MANCATO RECUPERO DELLE SPESE

Nell'eventualità di sosta di veicoli rimossi, fermati o sequestrati per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento e custodia, per un qualsiasi motivo (ad esempio: negligenza nel ritiro, mancato pagamento ecc.) il Concessionario del servizio non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Lo stesso non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso nei confronti dell'Amministrazione Comunale anche nei seguenti ulteriori casi:

- traino e custodia, per esigenze di pubblico interesse, dei veicoli collocati in zone sottratte temporaneamente alla sosta, nel caso in cui siano stati posti in sosta precedentemente la collocazione della prescritta segnaletica stradale;
- spostamento, nei luoghi indicati dalla Polizia Municipale, di veicoli per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o per altre cause di forza maggiore anche in presenza di situazioni in cui non ricorrano gli estremi di violazione ad alcuna norma del vigente Codice della Strada, ovvero quando trattasi di mezzi sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione, indicati nell'art. 354 del D.P.R. n. 495/92. Le condizioni di cui al comma precedente saranno attestate direttamente dalla Polizia Municipale.

ART. 17. RILEVAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

Il Concessionario del servizio provvede ad istituire, anche in formato elettronico, appositi registri, costantemente aggiornati, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, gli interventi effettuati, nonché i seguenti dati:

- data ed orario dell'intervento;
- targa e tipo di veicolo;
- località in cui è avvenuta la rimozione o il fermo o il sequestro;
- numero progressivo;
- data di riconsegna del veicolo ed estremi della quietanza o fattura del pagamento delle spese.

Lo stesso dovrà altresì provvedere alla trasmissione alla Polizia Municipale, entro il terzo giorno successivo all'intervento, dell'elenco dettagliato degli interventi di rimozione effettuati per tutti i veicoli non ritirati dall'avente diritto.

Tutti gli atti e i registri relativi agli interventi effettuati devono essere conservati, sia in forma cartacea sia in forma elettronica, per i 5 anni successivi alla definizione delle procedure amministrative.

Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del R.D n. 1163. 02/1911 e del D.P.R. n. 1409/1963.

ART. 18: RESPONSABILITA' PER DANNI

Il Concessionario assume l'intera e diretta responsabilità in caso di furto del veicolo affidato in custodia e di ogni danno che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti o sorveglianti potesse derivare all'Amministrazione Comunale e/o a terzi.

Il Concessionario è obbligato a contrarre idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2073 del Codice Civile, ex art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada, a copertura delle responsabilità di cui sopra.

In particolare, l'Amministrazione Comunale rimane esonerata da qualunque responsabilità civile e penale inerente al prelevamento, trasporto e custodia del veicolo.

Resta inteso che la manutenzione e conservazione nonché eventuali riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi impiegati nell'espletamento del servizio sono a completo carico del Concessionario, qualunque sia l'importanza e l'entità delle riparazioni.

ART. 19: PENALI

Ogni infrazione agli obblighi contrattuali ed alle norme di buona conduzione del servizio, sarà soggetta ad una penalità da determinarsi a cura del responsabile della Polizia Municipale, tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, sentite le giustificazioni del contraente, tenuto conto della gravità dell'infrazione e della sua eventuale reiterazione.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione della penalità, sarà emessa diffida.

L'importo della penalità dovrà essere versato dal contraente, nei tempi indicati, presso la Tesoreria Comunale i cui estremi verranno comunicati in sede di sottoscrizione del contratto.

L'eventuale applicazione delle penalità di cui al primo comma, non pregiudicherà il diritto dell'Amministrazione Comunale a procedere d'ufficio all'esecuzione di un ordine, qualora il contraente, fosse negligente ed inosservante degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

Le penalità saranno notificate al contraente con semplice comunicazione stragiudiziale eseguita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 20: PENALITA' E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

I reclami contro il servizio che fossero dall'Amministrazione Comunale riconosciuti fondati, ogni atto, fatto od omissione del Concessionario e dei suoi dipendenti e/o sorveglianti ed in genere ogni infrazione ai patti stabiliti dal presente atto che, comunque, potesse compromettere detto servizio, daranno all'Amministrazione Comunale l'ampia facoltà di procedere, a seconda dei casi ed a suo giudizio esclusivo, o all'applicazione di sanzioni pecuniarie fino a € 500,00 o alla risoluzione del contratto in qualunque tempo col solo preavviso di 24 ore e con semplice lettera di disdetta.

ART. 21: CONTROVERSIE

Il Foro competente per tutte le vertenze che dovessero sorgere tra il Comune ed il Concessionario in merito al presente servizio è quello del Tribunale di Ragusa.

CAPO III TARIFFARIO

Art. 22: OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà esprimere un'unica percentuale offerta al Comune sugli importi delle tariffe per le operazioni effettuate di chiamata, rimozione, trasporto e custodia di seguito elencate che sono state determinate in base al Decreto ministeriale 4 settembre 1998, n. 401.

Si da atto che:

- Resta fermo l'aggiornamento previsto dall'art. 3 del citato decreto all'inizio di ogni anno, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nota al 31 dicembre dell'anno precedente.
- L'importo complessivo che l'utente interessato alla restituzione del veicolo deve versare al concessionario deriva dalla somma delle seguenti e distinte quattro voci:

- 1.- diritto di chiamata (fisso);
- 2.- operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo;
- 3.- indennità chilometrica.

A tale fine, di seguito sono indicate – tenuto conto di quanto previsto nella determinazione dirigenziale n. 443/2013 – le tariffe totali generali:

a) VEICOLI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO FINO A 1,5 T.

Sosta vietata nel centro urbano di Ragusa	
Tipologia intervento	Tariffa in €
Diritto di chiamata	euro 13,56
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	euro 20,40
Totale voci fisse	Euro 33,96
Indennità chilometrica	Voce variabile euro 2,91 x percorrenza sede di deposito – luogo di prelievo come identificato in atti A/R (v. determinazione approvazione gara)

totale	Euro
---------------	-------------------

Sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo primaverile, autunnale, invernale.	
Tipologia intervento	Tariffa in €
Diritto di chiamata	euro 13,56
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	euro 20,40
Indennità chilometrica	euro 116,40
Totale parziale	Euro 150,36¹
Sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo estivo.	
Tipologia intervento	Tariffa in €
Diritto di chiamata	euro 13,56
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	euro 20,40
Indennità chilometrica	euro 20,37
totale	Euro 54,33

Sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo primaverile, autunnale e invernale	
Tipologia intervento	Tariffa in €
Diritto di chiamata	euro 13,56
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	euro 20,40
Indennità chilometrica	euro 145,50 ²
totale	Euro 179,46
Sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo estivo	
Tipologia intervento	Tariffa in €
Diritto di chiamata	euro 13,56
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	euro 20,40
Indennità chilometrica	euro 58,20
totale	Euro 92,16

Sosta vietata a San Giacomo

¹¹ Riduzione del 20% su euro 150,36 per le motivazioni riportate nella determinazione

² Riduzione del 20% su euro 145,50 per le motivazioni riportate nella determinazione

Tipologia intervento	Tariffa in €
Diritto di chiamata	euro 13,56
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	euro 20,40
Indennità chilometrica	Euro 116,40
Totale parziale	Euro 150,36³

Sosta vietata a Castello Donnafugata	
Tipologia intervento	Tariffa in €
Diritto di chiamata	euro 13,56
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	euro 20,40
Indennità chilometrica	euro 80,88
Totale parziale	Euro 114,84⁴

**VEICOLI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 1,5 T. E
FINO A 3,5 T.**

Sosta vietata nel centro urbano di Ragusa	
Tipologia intervento	Tariffa in €
Diritto di chiamata	euro 16,89
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	euro 33,94
Totale voci fisse	Euro 50,83
Indennità chilometrica
totale

Sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo primaverile, autunnale, invernale.	
Tipologia intervento	Tariffa in €
Diritto di chiamata	euro 16,89
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del	euro 33,94

³ Riduzione del 20% su euro 150,36 per le motivazioni riportate nella determinazione

⁴ Riduzione del 10% su euro 114,84 per le motivazioni riportate in determina.



veicolo	
Indennità chilometrica	euro 134,80
Totale parziale	Euro 185,63⁵
Sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo estivo.	
Tipologia intervento	Tariffa in €
Diritto di chiamata	euro 16,89
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	euro 33,94
Indennità chilometrica	euro 23,59
totale	Euro 74,42

Sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo primaverile, autunnale e invernale	
Tipologia intervento	Tariffa in €
Diritto di chiamata	euro 16,89
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	euro 33,94
Indennità chilometrica	euro 168,50
Totale parziale	Euro 219,33⁶
Sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo estivo	
Tipologia intervento	Tariffa in €
Diritto di chiamata	euro 16,89
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	euro 33,94
Indennità chilometrica	euro 67,40
totale	Euro 118,23

Sosta vietata a San Giacomo	
Tipologia intervento	Tariffa in €
Diritto di chiamata	euro 16,89
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	euro 33,94
Indennità chilometrica	euro 134,80
Totale parziale	Euro 185,63⁷

⁵ Riduzione del 20% su euro 185,63 per le motivazioni riportate in determina.

⁶ Riduzione del 20% su euro 219,33 per le motivazioni riportate in determina.

⁷ Riduzione del 20% su euro 185,63 per le motivazioni riportate in determina

Sosta vietata a Castello Donnafugata	
Tipologia intervento	Tariffa in €
Diritto di chiamata	euro 16,89
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	euro 33,94
Indennità chilometrica	euro 88,80
Totale parziale	Euro 131,71⁸

Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe previste per i veicoli con massa a pieno carico compresa tra 1,5 t. e 3,5 t., aumentate del 10% per ogni tonnellata, superiore al valore di 3,51. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

Tutte le tariffe sono da intendersi I. V.A. inclusa.


In orario notturno (compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del giorno successivo) e per tutte le 24 ore della giornata festiva (domenicale o infrasettimanale) è prevista una maggiorazione del 30% su tutte le tariffe.

Per interventi effettuati con un unico autoveicolo di rimozione, ma con prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue di più veicoli, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi, mentre la tariffa relativa alle operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

a) TARIFFE DI CUSTODIA

CUSTODIA GIORNALIERA	AREA RECINTATA SCOPERTA Periodo e tariffa giornaliera		LOCALE CHIUSO COPERTO Periodo e tariffa giornaliera	
	Fino 30 gg	Oltre 30 gg	Fino 30 gg	Oltre 30 gg
CICLOMOTORI Velocipedi e ciclomotori fino a 200c.c.	€ 1,52 al giorno	€ 0,82 al giorno	€ 2,23 al giorno	€ 0,93 al giorno
CICLOMOTORI Velocipedi e ciclomotori oltre a 200c.c.	€ 2,56 al giorno	€ 1,14 al giorno	€ 3,54 al giorno	€ 1,2593 al giorno
Autoveicoli fino a 1000 cc	€ 3,54 al giorno	€ 1,25 al giorno	€ 5,28 al giorno	€ 2,07 al giorno
Autoveicoli fino da 1000 cc a 2000cc	€ 4,30 al giorno	€ 1,63 al giorno	€ 6,15 al giorno	€ 2,23 al giorno
Autoveicoli oltre	€ 5,23 al	€ 2,01 al	€ 6,59 al giorno	€ 2,56 al giorno

⁸ Riduzione del 10% su euro 131,71 per le motivazioni riportate in determina



a 2000cc	giorno	giorno		
Rimorchi agricoli macchine operatrici	€ 8,38 al giorno	€ 4,68 al giorno	€ 10,83 al giorno	€ 6,04 al giorno
Autocarri fino a 5 tonnellate	€ 11,60 al giorno	€ 7,29 al giorno	€ 15,02 al giorno	€ 9,42 al giorno
Autocarri oltre 5 tonnellate	€ 12,85 al giorno	€ 8,06 al giorno	€ 19,33 al giorno	€ 12,03 al giorno

Le suddette tariffe si intendono comprensive di IVA al 21%

Nessun diritto di custodia sarà dovuto qualora il ritiro da parte del proprietario avvenga entro 12 ore dalla rimozione e deposito.

Del pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia deve essere rilasciata quietanza dal custode.

Art. 23: CAUZIONE

I concorrenti devono produrre garanzia (cauzione provvisoria del 2% dell'importo presunto biennale di euro 206.611,57 (duecentoseimilaseicentounidici/57) della concessione e l'impegno di un fidejussore per il rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, nella misura e nei modi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 75 del D.Lgs. n.163/06.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

ART. 24: TARIFFE

Il Concessionario del servizio verserà mensilmente l'aggio spettante al Comune calcolata sull'importo delle bollette di quietanze staccate.

Il Concessionario dovrà, altresì, presentare il rendiconto che dovrà essere dettagliato ed indicare i servizi espletati con indicazione delle quietanze e degli importi incassati.

ART. 25: AGGIORNAMENTO E PUBBLICITA' DELLE TARIFFE

Le tariffe di cui all'articolo precedente saranno rivalutate, ogni due anni, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il periodo di riferimento, con apposita deliberazione adottata dalla Giunta Municipale.

Le tariffe in vigore dovranno essere esposte nel ----- in luogo facilmente accessibile e visibile al pubblico e dovranno essere esibite a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza.

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 26: DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali si dà atto che il Concessionario ha effettuato la costituzione della cauzione definitiva di Euro _____ a mezzo di polizza fideiussoria per un importo pari al 10% dell'importo biennale presunto in euro 200.000,00 (ducentomila/00).

ART. 27: ELEZIONE DI DOMICILIO E SPESE DI STIPULAZIONE

Tutte le spese presenti e future relative alla stipulazione del contratto sono assunte totalmente dal Concessionario del servizio che elegge il proprio domicilio presso la sede della stazione appaltante

per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziaria, da farsi al Concessionario stesso in relazione al contratto ed alle eventuali contestazioni che ne derivassero.

ART. 28: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

